

FINALMENTE PUBBLICATA LA CIRCOLARE APPLICATIVA SUL CUMULO. RESO ESIGIBILE UN DIRITTO CHE RICONOSCE DIGNITÀ A TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE.

Riconosciuta l'anzianità ma ancora negata l'equiparazione ai fini giuridici e del calcolo della pensione per i periodi anteriori al 1996 con una decisione di dubbia legalità da contrastare.

Con la circolare 140 del 12/10/2017 finalmente, dopo reiterati solleciti, INPS ha reso operativa la disposizione della legge di bilancio 2017 che estende il cumulo, come da noi richiesto, alle contribuzioni presso le Casse previdenziali.

E' un principio di civiltà giuridica: il lavoro ha pari dignità, sia come lavoro dipendente che come lavoro autonomo, sia se effettuato con contribuzione Inps che con contribuzione ad altre Casse previdenziali. Del resto i contributi sono del lavoratore non dell'Istituto che li gestisce, qualunque esso sia.

Non è più necessaria la ricongiunzione onerosa per far valere i contributi ai fini dell'anzianità e della maturazione del diritto alla pensione, si attenuano in tal modo per molti gli effetti della "legge Fornero".

Permane come ovvio una differenza sostanziale tra cumulo e ricongiunzione in quanto solo quest'ultima consente ai fini economici di equiparare la retribuzione di allora a quella in godimento al momento della domanda con conseguente maggiorazione della pensione.

Da oggi è possibile far domanda di pensione in cumulo presso l'Ente di ultima iscrizione, il quale provvede ad accertare con gli altri Enti la sussistenza del diritto alla prestazione pensionistica.

In ogni caso si è portato a casa subito il diritto e liberato dall'incertezza migliaia di aspiranti pensionati.

Si completa il quadro normativo anche per i contributi alle casse di previdenza autonome dopo che il 16 marzo 2017 è stato esteso il cumulo alla gestione separata Inps con importante beneficio per i medici che hanno conseguito la specializzazione dal 2006 che si vedono riconoscere automaticamente gli anni della specializzazione come anzianità.

Questi provvedimenti allontanano la prospettiva di dover lavorare fino a 70 anni con tutte le conseguenze che questo comporterebbe sul lavoratore e sulla sicurezza dei servizi resi ai cittadini.

Queste le luci ma il provvedimento manifesta anche un passaggio di dubbia legittimità che ancora nega la piena equiparazione ai fini giuridici del cumulo, andando a contraddire la stessa legge sul cumulo.

In pratica gli anni di contribuzione alle Casse Professionali anteriori al 1996 non sono utile per raggiungere i 18 anni al 31.12.1995 (ottenendo il calcolo retributivo fino al 2011) e nemmeno per passare dal sistema contributivo a quello misto.

Di fatto persiste un vulnus, una grave discriminazione tra lavori e contribuzioni effettuate presso Inps e quelle effettuate presso altre casse.

E' una condizione inaccettabile che non può esaurirsi con una semplice circolare.

Inoltre andranno attentamente valutate le convenzioni che Inps effettuerà con le Casse.

Si tratta quindi conquistato un diritto di riscuoterlo pienamente tenendo conto delle evidenti contraddizioni e penalizzazioni in termini economici tra la legge e la sua applicazione.

INFORMATIVA DEL 13 OTTOBRE 2017

Questa Confederazione che ha proposto l'emendamento alla legge di bilancio recepito non può che auspicare l'unità di intenti di tutti gli interessati per vigilare e agire a sia dei propri legittimi interessi, affermare di un principio generale di non discriminazione per troppo tempo è stato disatteso, garantendo una adeguata informazione per gestire una fase applicativa complessa e impegnativa.

Cordiali saluti.

Giorgio Cavallero

Segretario Generale Cosmed